



CITTÀ DI MANFREDONIA
Sesto Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio Vigilanza e Abusivismo Edilizio

Riferimento pratica:

Comunicazione violazione prot. n. 951/2023 NCPLS
50277/2023(acquisizione protocollo comunale)
Ing. Dem. n. 30/2023

REG. Ord. Ing. n. 2/2024

Ordinanza ingiunzione di pagamento (L. n. 689/1981)

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione di violazione edilizia del Nucleo Carabinieri Parco Lago Salso prot. n. 951 del 22/10/2023 acquisita al protocollo comunale al n. 50277 in data 23/10/2023, con la quale in relazione al disposto dell'art. 27 quarto comma, del DPR 380/01 e s.m.i., veniva contestato ai sigg. Tomaiuolo Matteo nato a ...**Omissis**... il ...**Omissis**... e VAIRO Marinella nata il ...**Omissis**... a ...**Omissis**... entrambi residenti in ...**Omissis**... alla via ...**Omissis**..., in qualità di proprietari di un fondo censito al N.C.T. del Comune di Manfredonia al Foglio 5 p.lla 738, di aver realizzato, in assenza di permesso di costruire, in agro di Manfredonia località Tomaiuolo Frazione di San Salvatore, le seguenti opere edilizie:

- 1) tettoia con struttura in legno aggiunta sul lato sud dell'immobile accatastato, di dimensioni circa 7,5 x 4,3 metri di profondità, con parapetto sormontato da 10 arcate;
- 2) tettoia con struttura in legno aggiunta sul lato ovest dell'immobile accatastato, di dimensioni circa 14 x 6,5 metri di profondità;
- 3) manufatto aggiunto sul lato est dell'immobile accatastato delle dimensioni di 7,5 x 4,7 metri circa, altezza 3 metri circa.

Visto che nel caso in esame trova applicazione l'art. 31 comma 1,2,3 e 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Visto altresì che l'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni stabilisce: "L'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra € 2.000 e € 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree ed edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima."

Visto il Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2016 che all'art. 3 ha stabilito i parametri, commisurati alla tipologia degli abusi edilizi, sulla base dei quali si provvederà a quantificare e irrogare la sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire entro il limite minimo di € 2.000 e massimo di € 20.000 stabilito dalla legge;

Costatato che l'intervento in questione è stato realizzato su un area sottoposta a vincolo del Parco Nazionale del Gargano e a vincolo idrogeologico e forestale;

Vista l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 30 del 14/11/2023 con la quale ai sigg. Tomaiuolo Matteo e Vairo Marinella, come sopra individuati e generalizzati, veniva ingiunto a demolire entro 90 giorni dalla data di notifica le sopra citate opere abusive;

Vista la comunicazione del Comando di Polizia Locale prot. com.le n. 9436 del 25/02/2024 con la quale si è accertata l'inottemperanza all'ingiunzione n. 30/2023 con sopralluogo del 21/02/2024;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 12056 del 12/03/2024 di formale accertamento d'inottemperanza alla ingiunzione alla demolizione n. 30/2023 e di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 31 comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale n. 28/2016;

Visto che per il suddetto provvedimento non sono state presentate memorie e/o osservazioni;

Ritenuto che il provvedimento dirigenziale di applicazione di sanzione pecuniaria contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità e che è stato regolarmente notificato ai sensi di legge ai trasgressori, come sopra generalizzati;

Rilevato che ad oggi non risulta comunicato al Settore scrivente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e sono trascorsi i termini previsti dalla legge per il pagamento della stessa;

Ritenuto pertanto di dover adottare ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981;

Tenuto conto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01, *"L'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00 salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogata nella misura massima"*.

Atteso che in data 02/08/2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai responsabili degli abusi edilizi in caso di inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione estendendolo anche alle opere di cui agli artt. 33 e 35 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che nel caso in questione trova applicazione l'art. 3 del suddetto Regolamento che prevede l'irrogazione della sanzione nella misura massima di € 20.000,00 trattandosi di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo del Parco Nazionale del Gargano e a vincolo idrogeologico e forestale;

Rilevato che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione;

Vista la legge n.689/1981 e il D.Lgs. n. 150/2011;

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 comma 3 lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai responsabili degli abusi edilizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2016;

ORDINA

ai sigg. **Tomaiuolo Matteo** nato a ...**Omissis**... il ...**Omissis**... e **Vairo Marinella** nata il ...**Omissis**... a ...**Omissis**... entrambi residenti in ...**Omissis**... alla via ...**Omissis**... di pagare la somma di € 20.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e del Regolamento comunale n. 28/2016

INGIUNGE

alle ditte sopra citate di provvedere al pagamento della somma di € 20.000,00 (Euro ventimila), entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza mediante:

- versamento sul c/c postale n. 1039408339 intestato a "Comune di Manfredonia Servizio Tesoreria" o bonifico bancario intestato a "Comune di Manfredonia Servizio Tesoreria" presso la Banca Popolare di Milano Codice IBAN IT72J0503478450000000014307 indicando nella causale "Ordinanza ingiunzione di pagamento per inottemperanza ingiunzione alla demolizione n. 30/2023 - CAP. ENTRATA 1756 Proventi sanzioni abusi edilizi art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001";

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa copia della quietanza al Servizio "Vigilanza e Abusivismo Edilizio" del Sesto Settore Urbanistica del Comune di Manfredonia.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procederà alla riscossione coattiva del credito ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. con le maggiorazioni previste dal medesimo articolo

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi e con le modalità di cui all' art. 22 della L. n. 689/1981 e dell'art. 6 del DLgs. n. 150 del 01/09/2011

DISPONE

che il presente atto:

- venga notificato nelle forme di legge ai sigg. **Tomaiuolo Matteo** nato a ...**Omissis**... il ...**Omissis**... e **Vairo Marinella** nata il ...**Omissis**... a ...**Omissis**... entrambi residenti in ...**Omissis**... alla via ...**Omissis**...;
- venga trasmesso, in caso di mancato pagamento della somma indicata nel presente provvedimento, nei termini e con le modalità indicate nello stesso, alla società incaricata della riscossione coattiva del credito, per gli adempimenti di competenza.

Manfredonia 15 luglio 2024

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
Ing. Lucio Barbaro

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 D.Lgs n. 82/2005 CAD)